



COMUNE DI SCORDIA

Città Metropolitana di Catania
VIA TRABIA, 15 - 95048 SCORDIA (CT)
Tel. Centralino 095 651111 - Fax n. 095 7936000
Indirizzo PEC: comune.scordia@legalmail.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

nr. 35 del Reg. data 04.04.2023

OGGETTO: Programmazione triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2022/2024 -

L'anno duemilaventitrè, il giorno Quinto del mese di Aprile alle ore 12,30 e segg.,
☒ in modalità telematica ☐ nell'aula delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Sigg:

	P	A	
1. BARCHITTA FRANCESCO	☒	☐	Sindaco
2. CALANDRA GAETANO	☒	☐	Assessore
3. CALLERI GIUSEPPE	☒	☐	Assessore
4. LA MAGNA GABRIELE	☒	☐	Assessore
5. MILGA EGLE	☒	☐	Assessore
6. VENTURA PAOLO MAURIZIO	☐	☒	Assessore

TOTALE

5 1

Assiste il Segretario Generale Dott. Pietro Amorosia. Il Sindaco, constatato il numero degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto in epigrafe.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della L. n. 142/90, recepita con L.R. n. 48/91, come modificata dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000;

Con voti unanimi favorevoli;

DELIBERA

☒ di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti: (1)

☐ aggiunte/integrazioni (1)

.....
.....
.....

modifiche/sostituzioni (1)

.....

☒ dichiarare la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 44/91; (1)

(1) Segnare con X le parti deliberate e depennare le parti non deliberate.

N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorché l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

Oggetto: Programmazione triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2022/2024 -

IL RESPONSABILE DI P.O.

Rilevato che la dotazione organica viene definita nei limiti delle risorse finanziarie quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali;

Ritenuto, secondo quanto disposto dalla vigente normativa, di procedere all'approvazione del Piano Triennale del Fabbisogno di Personale per il triennio 2022-2024, da allegare al DUP per l'anno 2022 per il triennio 2022/2024;

Richiamate le seguenti disposizioni legislative in materia di assunzione di personale:

- L'articolo 2, del D. Lgs. n. 165/2001 secondo il quale le Amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- L'articolo 4 del D. Lgs. n. 165/2001 che attribuisce agli organi di governo l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;
- L'articolo 5 del D. Lgs. n. 165/2001 il quale afferma che le pubbliche Amministrazioni assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi di cui all'articolo 2 del medesimo decreto;
- L'articolo 6, commi 2, 3 e 6 del D.Lgs. n.165/2001, come modificato dal D. Lgs. n.75/2017, che così recita:

2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2.

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.

- l'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che dispone l'obbligo di adozione della programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge n.482/68;
- l'articolo 35, comma 4 del D.Lgs. n. 165/2001 il quale stabilisce che l'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'articolo 39 della Legge 449/1997;
- gli articoli 89 e 91 del Testo Unico EE.LL. (D.Lgs. n. 267/2000), che rimettono all'autonomia ed alla discrezionalità degli Enti Locali, compatibilmente con i vincoli di bilancio ed in coerenza

con le leggi finanziarie, la determinazione e la consistenza dei propri organici, la programmazione triennale delle assunzioni e degli effettivi fabbisogni del personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge n.68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale;

- l'articolo 33 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che impone a tutte le amministrazioni pubbliche l'effettuazione della ricognizione annuale di soprannumero e di eccedenza del personale e dei dirigenti;

Considerato che l'obbligo di programmazione in materia di assunzione del personale è sancito dall'articolo 6, commi da 1 a 4, del D. Lgs. n. 165/2001 come da ultimo aggiornamento con D. Lgs. n. 75/2017;

Dato atto che, alla luce di dette disposizioni, risulta evidente che l'articolo 6 del Decreto Legislativo n.165/2001, come modificato dall'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 75/2017, ha introdotto il superamento del tradizionale concetto di "dotazione organica" che, come indicato nelle "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle Pubbliche Amministrazioni", emanate dal Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione (D.M. 8 maggio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 27 luglio 2018, n. 173), si sostanzia ora in un valore finanziario di spesa massima sostenibile previsto dalla vigente normativa;

Considerato inoltre che, al fine di procedere all'approvazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2022/2024, in base alla normativa vigente, si rende necessario ricostruire brevemente l'attuale articolato quadro normativo, recentemente così modificato:

Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, cd. Decreto Crescita, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019 n. 58 art. 33, comma 2, recante "Assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria", nel quale si legge testualmente:

"A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un

rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia superiore. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”;

Dato atto che in data 27 aprile 2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il decreto ministeriale attuativo delle disposizioni contenute al comma 2, dell'articolo 33, del D.L. n. 34/2019, come sopra richiamate, ossia il D.M. 17 marzo 2020 “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni” con il quale sono state individuate le nuove misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni;

Evidenziato che tali misure innovano profondamente il quadro normativo di riferimento, introducendo la possibilità, al ricorrere di specifiche condizioni finanziarie, di incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali del fabbisogno di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione;

Dato atto che, alla luce degli articoli 3 e 4 del D.P.C.M. 17 marzo 2020, questo Ente rientra nella fascia demografica “F” relativa ai comuni da 10.000 a 59.999 abitanti e che il valore soglia del rapporto tra la spesa di personale e le entrate correnti che consente l'incremento delle spese di personale è fissato nella misura del 27,00% (articolo 4, comma 1 – Tabella 1);

Vista la determinazione del Responsabile Area 3 n°36 del 06.03.2023, con la quale è stato individuato il valore soglia di cui al precitato D.M. 17 marzo 2020 (rapporto tra spesa complessiva del personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato - anno 2020 - e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione dell'ultima annualità considerata), che per questo Ente risulta essere ad oggi pari a 31,12 %;

Evidenziato pertanto che, in relazione ai dati sopra riportati, questo Comune rientra tra gli enti “non virtuosi”, avendo superato il valore soglia previsto per la fascia demografica di riferimento (27%), e che nel corso del corrente esercizio non può incrementare la spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato;

Rilevato che la ricognitoria avviata per l'approvazione del presente fabbisogno assunzionale 2022-2024, evidenzia:

- che le risorse umane attualmente impiegate risultano indispensabili per assicurare il mantenimento minimo dei corretti standard gestionali;
- che non risultano eccedenze di personale, come da dichiarazioni rese in tal senso dai Responsabili incaricati di posizione organizzativa e, quindi, non è necessaria l'attivazione di procedure di mobilità o di collocamento in disponibilità di personale, ai sensi del sopra richiamato articolo 33 del D.Lgs. n. 165/2001;

Richiamato l'articolo 6 del D.Lgs. n. 165/2001, così come modificato dal D.Lgs. n.75/2015, il quale al comma 3 prevede che “In sede di definizione del piano di cui al comma 2 (Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale – P.T.F.P.), ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima...”;

Visto l'articolo 19, comma 8 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge Finanziaria 2002), a mente del quale a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39, commi 1 e 19

della legge 27 dicembre 1997, n.449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

Considerata la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni, anche legislative, del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dai responsabili dei servizi interessati;

PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono richiamate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

1. **DI APPROVARE**, alla luce di quanto sopra, il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale per il periodo 2022/2024, come di seguito specificato:

Per l'anno 2022 Nessuna assunzione

Per l'anno 2023 Nessuna assunzione

Per l'anno 2024 Nessuna assunzione

2. DI DARE ATTO

- che questo Comune non rispetta attualmente i parametri di virtuosità di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 e al relativo D.P.C.M. attuativo del 17 marzo 2020, in quanto il rapporto tra le spese per il personale dell'anno 2020 e le entrate correnti del triennio 2018/2020, al netto del Fondo crediti di dubbia esigibilità relativo al Bilancio dell'anno 2020, è pari al 31,12 %;
- che la dotazione organica, ai sensi delle previsioni di cui all'art. 6 del D. Lgs. n.165/2001, risulta essere la seguente:

PROFILO	Posti Coperti	
	Full Time	Part time
D3	1	
D1	1	
C	16	
C (24 ORE)		37
B3	1	
B1	9	
B1 (24 ORE)		38
A	7	
A (20 ORE)		1
TOTALE	35	76

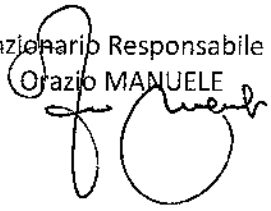
- che sulla base delle risultanze delle ricognizioni di cui all'articolo 6, commi 1, 3 e 4 del D. Lgs. n.165/2001, l'attuale organigramma del personale di questo Ente, in coerenza con la

programmazione approvata con la presente, non rileva situazioni di esubero ed eccedenza di personale;

3. Di riservarsi la possibilità di modificare in qualsiasi momento il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale approvato con il presente atto, qualora si verificassero variazioni o diverse interpretazioni del quadro normativo di riferimento o esigenze diverse per garantire il miglior funzionamento dell'Ente;
4. Di disporre che il presente documento, come disciplinato al paragrafo 8.2 del principio contabile applicato concernente la programmazione, venga approvato autonomamente dal D.U.P. e portato ad integrazione dello stesso;
5. Di subordinare l'efficacia del presente atto alle risultanze del parere espresso dal collegio dei Revisori dei conti in merito all'attestazione della conformità al rispetto del principio di contenimento della spesa imposto dalla normativa vigente;
6. Di pubblicare la presente deliberazione all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi del D. Lgs. n.33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;
7. Di inviare la presente deliberazione alle organizzazioni sindacali ai fini del procedimento di informazione ai sensi dell'art. 4, comma 5, del CCNL 16.11.2022 comparto funzioni locali;
8. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Funzionario Responsabile P.O.

Orazio MANUELE



PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

"Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, come applicabili nell'Ordinamento Regionale, parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";

☒ FAVOREVOLE

☐ NON FAVOREVOLE per la motivazione indicata con nota prot. n. _____ del _____, che si allega.

Scordia, 17.03.2023

Il Capo Area

COMUNE DI SCORDIA
AREA 3 -
Tributi - Risorse Umane - Ced
Il Responsabile di P.O.
Grazio Manuele

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

"La presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente";

Scordia, _____

Il Capo Area Finanze

oppure

"Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, come applicabili nell'Ordinamento Regionale, parere di regolarità contabile";

☒ FAVOREVOLE

☐ NON FAVOREVOLE per la motivazione indicata con nota prot. n. _____ del _____, che si allega.

Scordia, 17.03.2023

Il Capo Area Finanze

COMUNE DI SCORDIA
Area 2 - Economico-Finanziaria
Il Responsabile di P.O.
Grazio Manuele

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE CON ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

"Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, come applicabili nell'Ordinamento Regionale, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000);

☐ si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Descrizione	Importo	Capitolo	Missione	Pre-Imp.	Imp.
.....	€ xxx.xxx,xx	x.xxx.xxx	xxx	xxxx/xxxx	xxxx/xxxx

☐ si attesta l'avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata:

Descrizione	Importo	Capitolo	Missione	Pre-Acc.	Acc.
.....	€ xxx.xxx,xx	x.xxx.xxx	xxx	xxxx/xxxx	xxxx/xxxx

☐ si verifica altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa";

Scordia, _____

Il Capo Area

oppure

"Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, come applicabili nell'Ordinamento Regionale, parere NON FAVOREVOLE di regolarità contabile E NON SI APPONE l'attestazione della copertura finanziaria, per la motivazione indicata con nota prot. n. _____ del _____, che si allega".

Scordia, _____

Il Capo Area Finanze

Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

PIETRO
NICOLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale in applicazione della Legge regionale 3 dicembre
relazione del Messo comunale

AMOROSIA
05.04.2023
12:01:07
GMT+01:00

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata:

- ☐ all'Albo Pretorio on-line e nel sito web istituzionale di questo Comune, per quindici giorni consecutivi dal
..... al ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 e dell'art 32, c. 1,
della L. 18.06.2009 n. 69, nonché, per estratto, ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 11/2015
- ☐ su Amministrazione Trasparente, nella sezione Provvedimenti, sottosezione Provvedimenti Organi di
indirizzo Politico - Giunta Municipale.

Scordia _____

MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTATO DI ESECUTIVITA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione è divenuta
esecutiva il giorno _____

- ☐ ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.44/1991 essendo trascorsi 10 gg dalla pubblicazione all'albo pretorio on-line
- ☐ ai sensi dell'art. 16 della L.R. n.44/1991 essendo stata dichiarata l'immediata esecutività

Scordia _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia della presente deliberazione verrà trasmessa a

- ☐ Capigruppo Consiliare
- ☐ Presidente del Consiglio Comunale
- ☐ Collegio dei Revisori dei Conti
- ☐ Nucleo di Valutazione
- ☐ Presidenza Regione Siciliana
- ☐ Assessorato Reg.le _____

- ☐ Prefettura di Catania
- ☐ Procura Corte dei Conti
- ☐ Sez. Giurisdizionale Procura Corte dei Conti
- ☐ Organizzazioni Sindacali e RSU
- ☐ Forze dell'Ordine (Polizia - Carabinieri ecc)

Altro _____

Scordia _____

Il Funzionario Incaricato

È copia conforme all'originale

Scordia, _____

Il Funzionario Incaricato

Timbro dell'Ente



COMUNE DI SCORDIA

Città Metropolitana di Catania

Via Trabia n. 15

Verbale n. 08/2022

Oggetto: Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2022-2024. Piano delle Assunzioni anno 2022-2023-2024.

L'anno 2023, il giorno 21 del mese di marzo, in conference call,

21.03.2023

L'Organo di Revisione Economico Finanziario dell'Ente

composto da:

- Rag. Giovanni Meli, Presidente;
- Dott. Calogero Migliore, componente;
- Dott. Vincenzo Modica, componente;

Premesso che:

- l'Ente, con pec del 19.03.2023, prot. 0006554, ha provveduto a trasmettere la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale n. 17 del 17.03.2023 dell'AREA 3, avente ad oggetto: *"Programmazione Triennale del Fabbisogno del Personale per il triennio 2022-2024"*;
- l'articolo 91, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, dispone che gli Organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenute alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12.03.1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- l'articolo 19, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448, dispone che *"a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate"*;
- l'articolo 1, comma 557, della Legge 27.12.2006, n. 296, così come sostituito dall'articolo 14, comma 7, della legge 30.07.2010, n. 122 e successive modifiche e integrazioni, recita: *"ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*
 - a) *riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile (lettera abrogata dall'articolo 16, comma 1, del Decreto Legge 24.06.2016, n. 113, convertito, con modificazioni, con Legge 07.08.2016, n. 160);*

- b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
- c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali";
- l'articolo 1, comma 557 ter, della Legge 27.12.2006, n. 296, prevede "in caso di mancato rispetto della presente norma, si applica il divieto di cui all'articolo 76, comma 4, del Decreto Legge 25.06.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 06.08.2008, n. 133¹";
- l'articolo 1, comma 557 quater, della Legge 27.12.2006, n. 296, stabilisce "Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione";
- l'articolo 1, comma 424, della legge 23.12.2014, n. 190 e successive modifiche e integrazioni, stabilisce: "le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. È fatta salva la possibilità di indire, nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti, le procedure concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato di personale in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative all'organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici, con esclusione del personale amministrativo, in caso di esaurimento delle graduatorie vigenti e di dimostrata assenza, tra le unità soprannumerarie di cui al precedente periodo, di figure professionali in grado di assolvere alle predette funzioni. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle";
- l'articolo 6, comma 2, del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165, nel testo sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 25.05.2017, n. 75, stabilisce "... nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2^o";
- il medesimo articolo prevede, altresì, "il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente";
- l'articolo 6, comma 3, del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165, nel testo sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 25.05.2017, n. 75, recita: "in sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza

¹ in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni della legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente²;

- l'articolo 6, comma 6, del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, recita: "le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale³";
- l'articolo 35, comma 3 bis, del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165, nel testo, da ultimo inserito per effetto dell'articolo 1, comma 401, della legge 24.12.2012, n. 228 e successivamente modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 25.05.2017, n. 75, recita: "le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui al comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico:
 - a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, a favore dei titolari del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando;
 - b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lett. a) e di coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di contratto di lavoro flessibile nell'amministrazione che emana il bando;
- l'articolo 3, comma 5, del Decreto Legge 24.06.2014, n. 90, convertito, con modificazioni, con Legge 11.08.2014, n. 114, così come modificato dall'articolo 4, comma 3, del Decreto Legge 19.06.2015, n. 78, convertito, con modificazioni, con Legge 06.08.2015, n. 125, dispone che gli Enti Locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono per gli anni 2014 e 2015 ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente e che, a decorrere dall'anno 2014, è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile;
- il successivo comma 6 dispone "i limiti di cui al presente articolo non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo";
- l'articolo 11, comma 4-bis, del Decreto Legge 24.06.2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014, n. 114 e successive modifiche e integrazioni, relativamente al personale a tempo determinato, prevede che le limitazioni previste dall'articolo 9, comma 28, del Decreto Legge 31.05.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, con Legge 30.07.2010, n. 122, non si applicano agli Enti Locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui all'articolo 1, comma 557 e 562, della Legge 27.12.2006, n. 296³;

² l'articolo 22 del Decreto Legislativo 25.05.2017, n. 75 prevede al comma 1 che "le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotte dall'articolo 4, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In sede di prima applicazione, il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo".

³ pertanto, la spesa complessiva non può superare quella sostenuta nell'anno 2009.

- l'articolo 16 del Decreto Legge 24.06.2016, n. 113, convertito, con modificazioni, con Legge 07.08.2016, n. 160:
 - a) innalza al 75% la capacità assunzionale dei Comuni inferiori a 10.000 abitanti che abbiano, nell'anno precedente, un rapporto dipendenti/popolazione inferiore al rapporto medio stabilito per la corrispondente classe demografica con Decreto del Ministro Interno;
 - b) esclude dalle limitazioni dell'articolo 9, comma 28, del Decreto Legge 31.05.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, con Legge 30.07.2010, n. 122 (assunzioni a tempo determinato pari al 50% della spesa del 2009) le spese per assunzioni a tempo determinato effettuate ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
 - c) autorizza le procedure di mobilità nelle regioni in cui il personale soprannumerario delle province sia stato ricollocato per almeno il 90%;
- l'articolo 14 bis del Decreto Legge 28.01.2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28.03.2019, n. 26, disciplina le capacità assunzionali delle regioni e degli enti locali, ampliando le capacità assunzionali a tempo indeterminato con la estensione a cinque del numero di anni precedenti in cui i risparmi derivanti da cessazioni possono essere utilizzati;
- la suddetta norma prevede, altresì, "per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, che le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relative turn-over";
- l'articolo 3 della Legge 19.06.2019, n. 56 prevede misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale della P.A.;
- il medesimo articolo conferma, tra l'altro, l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente;
- l'articolo 33, comma 2, del Decreto Legge 30.04.2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28.06.2019, n. 58, modifica radicalmente il meccanismo di calcolo delle capacità assunzionali, rinviando la data di entrata in vigore del nuovo sistema solo dopo l'emanazione di un Decreto del Ministero della Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero dell'Interno;
- con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica del 17.03.2020 recante "misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", il Ministero della Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero dell'Interno, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 33, comma 2, del Decreto Legge 30.04.2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28.06.2019, n. 58, provvede ad individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia;

Considerato che

- l'articolo 20 del Decreto Legislativo 25.05.2017, n. 75 che prevede norme per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni;
- l'articolo 20, comma 3, del Decreto Legislativo 25.05.2017, n. 75, statuisce: "ferme restando le norme di contenimento della spesa di personale, le pubbliche amministrazioni, nel triennio 2018-2020, ai soli fini di cui ai commi 1 e 2, possono elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando

a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017 a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno di cui all'articolo 40-bis, comma 1, e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28";

- l'articolo 33 del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative, che non attuano le procedure previste dall'articolo 33 del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, ne rispondono in via disciplinare;
- la deliberazione n. 25/SEZAUT/2017/QMIG della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti⁴ ha elaborato i seguenti principi di diritto:
 1. la determinazione della capacità assunzionale costituisce il contenuto legale tipico della facoltà di procedere ad assunzioni, potenzialmente correlata alle cessazioni dal servizio, costitutiva di uno spazio finanziario di spesa nei limiti dei vincoli di finanza pubblica;
 2. la quantificazione effettiva della capacità assunzionale al momento della utilizzazione va determinata tenendo conto della capacità assunzionale di competenza, calcolata applicando la percentuale di turn over utilizzabile secondo la legge vigente nell'anno in cui si procede all'assunzione e sommando a questa gli eventuali resti assunzionali;
 3. i resti assunzionali sono rappresentati dalle capacità assunzionali maturate e quantificate secondo le norme vigenti *ratione temporis* dell'epoca di cessazione dal servizio del personale ma non utilizzate entro il triennio successivo alla maturazione. Detta quantificazione rimane cristallizzata nei predetti termini";
- il Decreto Legislativo 15.06.2015, n. 81 "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183", prevede che, salva diversa disposizione dei contratti collettivi, i lavoratori a **tempo determinato** non possono superare il 20% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione;
- il C.C.N.L. del Comparto Enti Locali del 21.05.2018 stabilisce che i dipendenti in part-time non possono superare il tetto del 25% della dotazione organica di ogni Categoria;
- con la circolare del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione n. 3/2017 del 23.11.2017 vengono forniti gli "Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato", così come integrata dalla circolare 1/2018 del 09.01.2018;
- con il Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 08.05.2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 173 del 27.07.2018, vengono definite, ai sensi dell'articolo 6-ter, comma 1, del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165, come inserito dall'articolo 4, comma 3, del Decreto Legislativo 25.05.2017, n. 75, le linee di indirizzo, che ne costituiscono parte integrante, volte ad orientare le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale;

⁴ questione di massima sulle modalità di calcolo delle capacità assunzionali per gli enti locali (art. 3, commi 3 e 5-quater, d.l. n. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014 e art. 1, comma 228, della legge n. 208/2015).

Richiamate

- le deliberazioni della Corte dei Conti - Sezione Autonomie n. 27/2015 e n. 16/2016, che confermano la riduzione del rapporto spesa personale/spesa corrente, individuando quale parametro temporale fisso ed immutabile il valore medio della spesa effettivamente sostenuta negli esercizi 2011-2013;

Tenuto conto che

- La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 247/2017, ha formulato un'interpretazione dell'articolo 9 della Legge 24.12.2012, n. 243, in base alla quale l'avanzo di amministrazione e il Fondo Pluriennale Vincolato non possono essere limitati nel loro utilizzo;
- La Corte Costituzionale, con successiva sentenza n. 101/2018, nel dichiarare, altresì, l'illegittimità dell'articolo 1, comma 466, della Legge 11.12.2016, n. 232, ha sottolineato che "per quel che riguarda i tecnicismi contabili inerenti alle rilevazioni statistiche in ambito nazionale ed europeo, questa Corte ha affermato che essi possono essere elaborati liberamente dal legislatore, purché la loro concatenazione non alteri concetti base dell'economia finanziaria quali «risultato di amministrazione» e «fondo pluriennale vincolato» e, più in generale, non violi i principi costituzionali della copertura delle spese, dell'equilibrio del bilancio (articolo 81 della Costituzione) e della "chiamata" degli enti territoriali ad assicurare la sostenibilità del debito (articolo 97, primo comma, secondo periodo, della Costituzione)".
- nella delibera n. 20/SSRRCO/QMIG del 17.12.2019, la Corte dei Conti - Sezioni Riunite in sede di controllo, ha affermato che:
 1. "Gli enti territoriali hanno l'obbligo di rispettare il pareggio di bilancio sancito dall'articolo 9, commi 1 e 1-bis, della Legge 24.12.2012, n. 243, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (articolo 10, comma 3)", da interpretare secondo i principi di diritto enucleati dalla Corte Costituzionale nelle sentenze n. 247/2017, n. 252/2017 e n. 101/2018, che hanno consentito l'integrale rilevanza del risultato di amministrazione applicato e del Fondo Pluriennale Vincolato;
 2. "I medesimi enti territoriali devono osservare gli equilibri complessivi finanziari di bilancio prescritti dall'ordinamento contabile di riferimento (Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni) e da ultimo, dall'articolo 1, comma 821, della Legge 30.12.2018, n. 145 e le altre norme di finanza pubblica che pongono limiti, qualitativi e/o quantitativi, all'accensione di mutui e/o al ricorso ad altre forme di indebitamento";
- l'articolo 1, commi 820, della Legge 30.12.2018, n. 145 prevede che "a decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118"; pertanto si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo;
- con Decreto 1° agosto 2019 sono stati individuati i 3 saldi che consentono di determinare gradualmente l'equilibrio di bilancio a consuntivo, ovvero:
 - W1 Risultato di competenza
 - W2 Equilibrio di bilancio
 - W3 Equilibrio complessivo.
- la commissione ARCONET, nella riunione del dì 11.12.2019 ha precisato che il Risultato di competenza (W1) e l'Equilibrio di bilancio (W2) sono indicatori che rappresentano gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'Equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui all'articolo 1, comma 821, della Legge 30.12.2018, n. 145, la tendenza al rispetto dell'Equilibrio di bilancio (W2) rappresenta l'effettiva capacità dell'Ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio;

- della circolare del 09.03.2020 n. 5, della Ragioneria Generale dello Stato, fornisce chiarimenti sulle regole di finanza pubblica per gli enti territoriali, di cui agli articoli 9 (Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali) e 10 (Ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali) della Legge 24.12.2012, n. 243;
- ad avviso della Ragioneria Generale dello Stato, la Corte Costituzionale ha voluto distinguere tra obblighi di fonte comunitaria a carico dell'intero comparto e gli obblighi a carico del singolo Ente, portando a ritenere, in sostanza, che il saldo, come formalmente definito dall'articolo 9 della Legge 24.12.2012, n. 243 (saldo tra entrate e spese finali), è valido solo per il comparto degli enti nel suo complesso, mentre gli equilibri del singolo ente territoriale devono tenere conto anche dell'utilizzo del risultato di amministrazione e del Fondo pluriennale vincolato anche alimentato da debito;
- la Ragioneria Generale dello Stato fa presente, altresì, che in queste due sentenze è stato stabilito, ai sensi dell'articolo 9 della Legge 24.12.2012, n. 243 e dell'articolo 1, commi 820 e seguenti, della Legge 30.12.2018, n. 145, l'obbligo del rispetto:
 - a. degli equilibri di cui all'articolo 9 della citata Legge 24.12.2012, n. 243 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali) a livello di comparto;
 - b. degli equilibri di cui al Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni (saldo tra il complesso delle entrate e il complesso delle spese, ivi inclusi avanzi di amministrazione, debito e Fondo pluriennale vincolato) a livello di singolo Ente;
- nel caso di mancato rispetto ex post, a livello di comparto, dell'articolo 9, comma 1-bis, della Legge 24.12.2012, n. 243 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), l'Ente deve adottare misure atte a consentirne il rientro nel triennio successivo osservando il presupposto richiesto dall'articolo 10 della medesima norma per la legittima contrazione di operazioni di indebitamento nel biennio 2020-2021 e monitoraggio preventivo per gli anni successivi;

Dato atto che

- la ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale risulta essere stata effettuata con deliberazione di Giunta Municipale n. 86 del 03.05.2021 ad esito della quale non risulta sussistere nei relativi settori situazioni di eccedenze o soprannumero di personale (ex articolo 33 del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165, come riscritto dall'articolo 16 della Legge 12.11.2011, n. 183), richiamata nella proposta deliberativa *de qua*;
- l'Ente ha determinato la **Dotazione Organica del Personale** per l'anno 2016 e seguenti con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 11.02.2016, rideterminata in seno alla deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 04.09.2019 di approvazione del Piano triennale del fabbisogno del Personale 2018-2020, che non risulta essere stata oggetto di successive variazioni;
- l'Ente ha rispettato l'equilibrio di bilancio (W1) per l'anno 2019;
- è assicurata la riduzione delle spese del personale ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della Legge 27.12.2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni;
- è rispettato il limite delle assunzioni a tempo determinato previsto dall'articolo 9, comma 28, del Decreto Legge 31.05.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30.07.2010, n. 122 e successive modifiche e integrazioni;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 18.03.2020 l'Ente ha adottato il "Regolamento Comunale di Organizzazione e di Funzionamento dei Settori, dei Servizi e degli Uffici" che risulterebbe non essere stato oggetto di modifiche e quindi vigente;
- dalla proposta di deliberazione *de qua* **non** si rileva la facoltà assunzionale teorica per il triennio 2022-2024, ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Legge 24.06.2014, n. 90, convertito con modificazioni con Legge 11.08.2014, n. 114 e successive modifiche e integrazioni, per come chiarite dal Decreto Legge 19.06.2015, n. 78, convertito, con modificazioni, con Legge 06.08.2015, n. 125 ed ampliate dall'articolo 14 bis del Decreto Legge 28.01.2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28.03.2019, n. 26, come dai prospetti e/o calcoli

allegati alla medesima proposta deliberativa (anche se per tale programmazione non è necessaria attesa la totale assenza di assunzioni di qualsiasi genere);

- con deliberazione della Giunta Comunale l'Ente **deve ancora adottare** il Piano delle Performance e degli Obiettivi⁵ per l'anno 2022;
- con deliberazione della Giunta Comunale l'Ente **deve ancora adottare** il Piano Triennale delle azioni positive 2022-2024 di cui all'articolo 48, comma 1, del Decreto Legislativo 11.04.2006 n. 198 recante "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246";
- l'Ente non ha aderito a intese e/o ai patti di solidarietà orizzontale ai sensi dell'articolo 1, comma 508, della Legge 11.12.2016, n. 232;
- l'Ente ha attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti di cui all'articolo 27 del Decreto Legge 24.04.2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23.06.2014, n. 89 e successive modifiche e integrazioni;
- l'Ente ha attivato la trasmissione dei bilanci e dei dati contabili alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche - BDAP - in ossequio alle modalità previste dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 12.05.2016 emesso in applicazione dell'articolo 13 della legge 31.12.2009 n. 196 e dell'articolo 4, commi 6 e 7, del Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni;

Atteso che

- la media del tetto di spesa del personale, di cui all'articolo 1, comma 557 quater, della Legge 27.12.2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni, è pari ad euro 5.126.936,50;

Visti

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 239 in materia di funzioni dell'Organo di Revisione;
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126, "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;
- i principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
- la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito Arconet - Armonizzazione contabile enti territoriali - ed in particolare il principio contabile applicato 4/2;
- lo Statuto dell'Ente ed il Regolamento di Contabilità;
- visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

Premesso quanto infra, che si riporta quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e fermo restando ogni eventuale azione consequenziale

esprime

parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto: "Programma Triennale del Fabbisogno del Personale per il triennio 2022-2024", atteso che l'Ente non ha previsto alcuna assunzione nel triennio considerato;

⁵ ex articolo 10, comma 5, del Decreto Legislativo 27.10.2009, n. 150, che per gli Enti locali è unificato nel P.E.G. (articolo 169, comma 3-bis, del TUEL).

invita l'Ente

- a verificare la situazione economico finanziaria dell'Ente accertando se l'Ente è nelle condizioni di garantire gli equilibri di bilancio ovvero necessita attivarsi ai sensi dell'articolo 153, comma 6, del TUEL⁶;
- a monitorare attentamente l'andamento dei costi del personale al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;
- a verificare se l'Ente, con la presente programmazione, sarà in regola con gli obblighi di cui alla Legge 12.03.1999, n. 68 e successive modifiche e integrazioni, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
- a verificare periodicamente i bilanci delle partecipate e a vigilare l'incidenza delle spese sul bilancio complessivo comunale, attuando le opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in sede di controllo di gestione.

Suggerisce e Raccomanda

- ❖ di attenersi alle norme di legge, allo Statuto dell'Ente, al Regolamento di Contabilità, ai principi previsti dall'articolo 162 del TUEL e ai postulati dei principi contabili degli enti locali;
- ❖ al Responsabile dei Servizi Finanziari di far rispettare le norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e degli equilibri di bilancio.

obbliga l'Ente affinché

- a) provveda ad aggiornare il Regolamento Comunale di Organizzazione e di Funzionamento dei Settori, dei Servizi e degli Uffici;
- b) provveda con deliberazione della Giunta Comunale ad adottare il Piano Triennale delle azioni positive 2020-2022/2021-2023 e 2022-2024, di cui all'articolo 48, comma 1, del Decreto Legislativo 11.04.2006 n. 198 recante "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246";
- c) provveda con deliberazione della Giunta Comunale ad adottare il Piano delle Performance e degli Obiettivi per l'anno 2022;
- d) ad effettuare la comunicazione del Piano Triennale al Dipartimento della Funzione Pubblica da effettuarsi entro trenta giorni dalla relativa adozione (ex articolo 6 ter, comma 5, del Decreto legislativo 30.03.2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni).

Questo Collegio è in attesa, oramai da lunghissimo tempo, della richiesta avanzata **al Responsabile dell'Area 2, del permanere degli equilibri di bilancio e, in mancanza, dell'attivazione delle procedure di cui all'articolo 153, comma 6, del TUEL.**

Del ché si dà atto della presente seduta con il presente verbale che, previa lettura, viene confermato dalle sottoscrizioni che seguono.

L'Organo di Revisione Economico Finanziario dell'Ente

f.to Giovanni Meli

f.to Calogero Migliore

f.to Vincenzo Modica

⁶ Tenendo conto anche degli effetti sul bilancio del FCDE.